

Concordato n ° [REDACTED]



**TRIBUNALE DI ASTI**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

così composto dai sig.ri magistrati:

dott. Francesco Donato                      Presidente  
dott. Monica Mastrandrea                    giudice  
dott. Teresa Maria Francioso            giudice relatore estensore

riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente

**DECRETO**

sul ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo [REDACTED]

1. Il ricorso ex art. 161, 6° co. RD 267/1942 e il procedimento prefallimentare:

Va premesso che- a seguito di ricorso del [REDACTED] ex art. 161 sesto comma l.f. ([REDACTED]) - questo Tribunale, con decreto in data 3.3.2014, ha concesso alla parte istante termine fino al 10 giugno 2014, per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione previsti dall'art. 161, secondo e terzo comma, l.f.

Durante la pendenza del termine assegnato ex art. 161, comma 6, l.f., è stata proposta (il 12.5.2014) istanza di fallimento nei confronti della [REDACTED] ([REDACTED]), cui ha fatto seguito ulteriore istanza depositata il 26 giugno 2014 ([REDACTED]).

Successivamente, con decreto del 25.7.2014, rigettata la richiesta di proroga del termine ex art. 161, comma 6, l.f., e fissata l'udienza ex art. 162, comma secondo, l.f., è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda ex art. 161, VI comma, l.f., per il mancato deposito della proposta

di concordato, del piano e della documentazione previsti dall'art. 161, secondo e terzo comma, l.f. nel termine giudizialmente assegnato.

Il procedimento ex art. 15 l.f. è stato trattenuto a riserva per la decisione all'udienza del 21.10.2014.

## 2. Il deposito del c.d. concordato pieno.

Con ricorso ex art. 160 l.f., depositato il 6 agosto 2014 (██████████), la ██████████, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di concordato, ha predisposto il seguente piano:

- prosecuzione dell'attività d'impresa in capo alla debitrice, come da piano industriale 2014-2018 (tale piano prevede un flusso attivo di €. 3.300.580,00 a fine 2018);
- dismissione, nel corso del 2018, dell'immobile in ██████████ (ritenuto non strategico ai fini della prosecuzione dell'attività, previa autorizzazione allo sgombero dell'unità in ██████████ con accorpamento nello stabilimento in ██████████);

Alla luce del piano innanzi illustrato, la ██████████ ha formulato la seguente proposta:

- soddisfazione integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili, nel primo trimestre 2015;
- soddisfazione integrale dei crediti assistiti da privilegio generale (diversi dall'Erario e dagli Enti Previdenziali) nel primo trimestre 2016;
- soddisfazione integrale, con dilazione compresa tra il primo trimestre 2016 e il quarto trimestre 2018 dei crediti privilegiati dell'Erario e degli Enti previdenziali, mediante la corresponsione di rate a cadenza mensile;
- soddisfazione dei crediti muniti di privilegio speciale nei limiti di capienza del bene ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.f., con degradazione a chirografo della quota eccedente. In particolare: 1) per il credito ipotecario (pari a €. 528.736,00) è proposta la soddisfazione, nel quarto trimestre 2018, in misura pari ad €. 463.300,00 (valore di mercato del cespite ipotecato) con degradazione a chirografo del residuo di €. 65.436,00; 2) per i crediti di rivalsa IVA (diversi dalle prestazioni rese dagli artigiani e dal locatore degli immobili, per i

quali è stata proposta la soddisfazione quali crediti privilegiati), alla luce della perizia ex art. 160, comma 2, l.f., attestante l'assenza di beni sui quali insiste il privilegio, è proposta la soddisfazione in misura corrispondente a quanto spettante ai creditori chirografari;

- soddisfazione dei crediti chirografari in misura “prossima all’8%” nel primo trimestre del 2018;
- la suddivisione dei creditori in classi al fine, da un lato, di proporre un trattamento differenziato tra la generalità dei chirografari e i c.d. “fornitori strategici” e, dall’altro, di consentire l’esercizio del diritto di voto ai creditori privilegiati per i quali è stato proposto il pagamento in un lasso di tempo superiore a quello annuale previsto dall’art. 186 bis, secondo comma, lettera c), l.f. In particolare: a) per la prima classe, composta da Erario ed Enti previdenziali, si propone il pagamento dilazionato dei rispettivi crediti; b) per la seconda classe, composta dai fornitori strategici, si propone il pagamento di una percentuale pari al 10%; c) per la terza classe, composta dalla generalità dei chirografari, inclusi i privilegiati degradati a chirografo, si propone il pagamento di una percentuale pari al 7,5%.

La ricorrente ha depositato la documentazione di cui all’art. 161, commi 2 e 3 e 186 bis, comma secondo, l.f.

Convocate le parti dinanzi al Collegio per taluni chiarimenti in ordine all’ammissibilità del concordato, all’udienza del 15.10.2014, il Pubblico Ministero ha chiesto la dichiarazione di fallimento della società sulla scorta della ritenuta inammissibilità della proposta di concordato.

Nella medesima udienza, la ricorrente ha insistito per l’ammissione al concordato e si è riportata alla memoria difensiva del 19.9.2014 con la quale ha precisato quanto segue:

- in merito al quesito “*chiarisca se il pagamento dei creditori privilegiati (dichiarato per il primo trimestre 2016) sia rispettoso del termine per la moratoria fino a un anno dal decreto di omologazione ovvero se ecceda tale limite temporale*” è stata fornita risposta positiva, atteso che l’indicazione del primo trimestre 2016 risponde alla previsione del termine di un

anno dall'omologazione del concordato ex art. 186 bis l.f. (che sulla base delle tempistiche ipotizzate dal ricorrente avverrebbe nel mese di aprile 2015);

- in merito al secondo quesito "*chiarisca se la dilazione (tra il primo trimestre 2016 e il quarto trimestre 2018) del debito nei confronti dell'Erario e degli Enti previdenziali sia stata proposta nell'ambito della transazione fiscale ex art. 182 ter l.f. ovvero se si intenda proporre una moratoria superiore all'anno dall'omologazione al di fuori della transazione fiscale*" è stato chiarito che la ricorrente non intende far ricorso all'istituto della transazione fiscale, che il credito privilegiato *de quo* può essere soddisfatto in un periodo di tempo superiore all'anno di moratoria di cui all'art. 186 bis l.f., che per tale ragione è stata formata un'apposita classe e che deve attribuirsi il diritto di voto al creditore privilegiato. La ricorrente, a sostegno dell'ammissibilità della proposta di pagamento del creditore privilegiato oltre l'anno di moratoria di cui all'art. 186 bis, l.f., con attribuzione del diritto di voto in capo allo stesso, ha citato giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass 9.5.2014 n. 10112);
- in merito al terzo quesito "*chiarisca la ragione per la quale nel piano è prevista la vendita nel 2018 dell'immobile in ~~XXXXXXXXXXXX~~ a fronte della dismissione dello stesso, in quanto non funzionale alla continuazione dell'attività aziendale e specifichi se sia possibile procedere alla liquidazione del bene nel tempo tecnico strettamente necessario alla dismissione dello stabilimento, nel rispetto del termine di cui all'art. 186 bis, secondo comma, lettera c), l.f.*" il ricorrente ha specificato che la tempistica indicata per la vendita del bene ha natura prudenziale e che la vendita avverrà "*a valle dell'auspicato sgombero*" e comunque "*entro il termine prospettato per l'integrale esecuzione del piano e della proposta [ndr anno 2018]*", concludendo di non poter escludere "*che, ricorrendone le condizioni, la cessione si collochi in un momento anteriore*";
- in merito al quarto quesito "*chiarisca a quali fini è stata prospettata la "consecuzione" tra la procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.f. (~~XXXXXXXXXXXX~~) e quella di*

concordato ex artt. 160, 161 e 186 bis l.f. (██████████) e proceda ad una integrazione della proposta tenendo conto dei valori dell'attivo e del passivo al momento del deposito della domanda recante ██████████" il ricorrente ha specificato che trattasi di coordinamento tra la procedura di concordato c.d. prenotativo e quella di concordato pieno, connotati da "continuità causale", anche alla luce dell'esiguo lasso di tempo tra la dichiarazione di inammissibilità della prima procedura e la presente nuova domanda (6.8.2014). Ha citato giurisprudenza di legittimità sulla *consecutio* tra procedure concorsuali c.d. minori e fallimento (cfr. Cass. 14.3.2014 n. 6031) e ha ricavato tale principio dall'abrogazione del comma 3 *quater* dell'art. 11 del DL 23.12.2013 n. 145 (il quale, come noto, prevedeva il venir meno della prededuzione per i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, l.f., se vi fosse stata soluzione di continuità con la procedura di concordato pieno). La ██████████ ha, inoltre, esposto che la consecuzione tra le procedure risponde alla miglior tutela dei creditori, dovendosi altrimenti classificare, tutti i creditori che "hanno continuato a fornire la ██████████ anche a valle del deposito della domanda in bianco" quali creditori chirografari in luogo della collocazione in prededuzione proposta con il piano di concordato. Infine, nella memoria integrativa, la ricorrente ha esposto i valori, puramente contabili, dell'attivo alla data di presentazione della domanda di concordato pieno e ha fornito un quadro riassuntivo delle passività alla medesima data.

### 3. La società e gli eventi che hanno provocato la crisi:

Il 27 luglio 2004 si costituiva la Società ██████████ con capitale sociale di € 500.000,00, interamente sottoscritto e versato dal ██████████, per una quota pari al 50% del capitale, dalla ██████████, per una quota pari al 35% e da ██████████ per una quota pari al 15% del capitale.

La ██████████ ha per oggetto sociale la vendita all'ingrosso e al minuto e il commercio interno, di importazione ed esportazione di carni, nonché di prodotti ittici e alimentari in genere.

Le ragioni della crisi sono riconducibili al generalizzato rallentamento del ciclo economico, all'erosione di liquidità (causata dall'aumento del costo della materia prima, dagli ingenti oneri di gestione della produzione, dalla necessità di ingenti investimenti e dai costi fissi), alle difficoltà di reperire adeguate forme di finanziamento e ai debiti contratti per la riorganizzazione dei cicli produttivi.

#### 4. La verifica del tribunale sulla ritualità e sull'ammissibilità della proposta

Come noto, alla luce del più recente indirizzo espresso dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. 1521/2013), secondo cui il controllo sui presupposti di ammissibilità del concordato –nell'ambito del quale il margine di sindacato del giudice sulla fattibilità del piano, non può essere stabilito in via generale e astratta, dovendosi tenere conto del contenuto della proposta e della sua idoneità a realizzare la causa concreta del concordato preventivo- è volto alla verifica circa la fattibilità giuridica del concordato (esprimendo un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando le modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili), nonché, in ordine alla relazione del professionista attestatore, circa la congruità e logicità della motivazione.

Nel caso di specie, risultano sussistenti i profili di inammissibilità che di seguito si illustrano.

#### *5. Consecuzione tra la procedura di concordato in bianco e la procedura di concordato c.d. pieno depositato successivamente alla dichiarazione di inammissibilità del concordato in bianco: inammissibilità.*

Come noto, la norma di cui all'art. 161, l.f. richiede il deposito, in uno alla proposta di concordato, di uno stato analitico ed estimativo delle attività e dell'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Tali documenti devono essere redatti alla data di deposito del ricorso.

La ██████████, nel proprio ricorso ex art. 160 l.f. ha dichiarato di utilizzare quali parametri di riferimento per la ricostruzione dell'attivo e del passivo la data del deposito della domanda di concordato in bianco, specificando che i crediti sorti successivamente a tale data sono stati considerati quali crediti prededucibili. Nella memoria integrativa è stato evidenziato che la

conseguenza risulta più rispondente agli interessi del ceto creditorio, in quanto se si ritenesse che gli effetti del concordato decorrano dal deposito del ricorso ex art. 160 l.f., tutti i crediti maturati successivamente al deposito della domanda di concordato in bianco andrebbero trattati alla stregua di debiti concorsuali, con assoggettamento alla falcidia concordataria, il che *“si tradurrebbe, in un grave pregiudizio per coloro che hanno continuato a fornire la [redacted] anche a valle del deposito della domanda “in bianco”, sul presupposto- del tutto legittimo, tenuto conto della pendenza del preconcordato e della prospettiva di un piano in continuità- di ottenere l’integrale rimborso dei relativi crediti in forza del combinato disposto di cui agli artt. 161, 7 comma e 111, l.f.”.*

Il Collegio osserva, in proposito, che non può ritenersi sussistente alcuna continuità tra il concordato in bianco e la presente procedura di concordato: il primo, infatti, è stato dichiarato inammissibile (previa convocazione del debitore), con decreto del 25.7.2014, per la mancata presentazione del piano e della proposta entro il termine giudizialmente assegnato del 10.6.2014.

Sul punto, non può che farsi applicazione della norma di cui all’art. 161, comma quarto, l.f., la quale, come noto, dispone che in caso di inosservanza del termine per la presentazione della proposta e del piano, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo, l.f.:// si deve, pertanto, dichiarare l’inammissibilità del concordato ex art. 161, comma 6, l.f. e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiarare il fallimento del debitore.

Gli effetti della procedura di concordato c.d. in bianco, pertanto, sono cessati dalla data di scadenza del relativo termine (10.6.2014) e non come indicato dalla ricorrente dal decreto di inammissibilità (del 25.7.2014), con la conseguenza che tra la scadenza del termine del concordato in bianco e la presentazione del concordato ex art. 160 l.f. [redacted] non risulta sussistente la ritenuta *“esiguità dello iato temporale”* ma un lasso di tempo sensibilmente apprezzabile (id est: [redacted]).

Peraltro, la definizione del concordato in bianco, quale procedura, appare atecnica, atteso che non si è in presenza di una vera e propria procedura concorsuale ma di una domanda attraverso la quale il

debitore “prenota” alcuni effetti tipici del concordato preventivo, ove venga poi ammesso senza soluzione di continuità (quindi nel rispetto del termine assegnato ai sensi del sesto comma dell’art. 161, l.f.) alla procedura di concordato pieno. Tale principio lo si ricava dall’art. 168 l.f. che fa decorrere dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (prevista sia per il concordato in bianco che per il concordato pieno) il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e dispone l’inefficacia delle ipoteche iscritte nei 90 giorni precedenti, nonché dall’art. 184 l.f. a mente del quale il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161, l.f..

D’altro canto, l’abrogazione della norma di interpretazione autentica di cui al comma 3 *quater* dell’art. 11 del DL 23.12.2013 n. 145 -la quale prevedeva il venir meno della prededuzione per i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, l.f., se vi fosse stata soluzione di continuità con la procedura di concordato pieno- non può supportare la tesi della società ricorrente, atteso che tale abrogazione non comporta l’automatico riconoscimento della prededuzione ma impone la scrupolosa verifica, nell’ambito della procedura fallimentare, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della medesima (es. atti di straordinaria amministrazione preventivamente autorizzati, crediti sorti sulla base di atti legalmente compiuti, ecc.).

In proposito, poi, risulta inconferente la giurisprudenza citata dal ricorrente, atteso che trattasi di fattispecie in cui una o più procedure concorsuali minori precedano il fallimento. Pertanto, gli effetti che discendono dalla *consecutio* con il fallimento non possono essere estesi al caso, quale quello di specie, nel quale al concordato in bianco, dichiarato inammissibile, segua la presentazione di un distinto e autonomo concordato ex art. 160 l.f.

Sulla base di tali premesse, proporre, nella presente procedura di concordato, il pagamento integrale dei crediti sorti successivamente al concordato in bianco dichiarato inammissibile, comporta una violazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione (cfr. artt. 2741 c.c. e 160, comma secondo,



l.f.), atteso che i relativi crediti di natura chirografaria otterrebbero soddisfazione integrale e anticipata rispetto a quelli di natura privilegiata.

In relazione a tale specifico aspetto (*id est*: la possibilità di essere autorizzati a pagare, nel concordato in continuità, crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi), esclusa la consecuzione invocata dal ricorrente, verrebbe in considerazione la norma di cui all'art. 182 *quinquies*, quarto comma, l.f., la quale, come noto, richiede l'attestazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa l'indispensabilità del pagamento per la prosecuzione della attività di impresa e la funzionalità ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. Attestazione non versata in atti nella presente procedura, neppure a seguito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale nel decreto di convocazione ex art. 162, comma 1, l.f.

Conclusivamente, il Collegio rileva che, accedere alla tesi prospettata dal ricorrente (consecuzione tra concordato pieno depositato successivamente alla dichiarazione di inammissibilità del concordato in bianco), configuri un'ipotesi di abuso del diritto: infatti, il debitore, in tal modo, otterrebbe, gli effetti "protettivi" -che la legge accorda nella sola ipotesi in cui la domanda di concordato pieno segua senza soluzione di continuità la proposta di concordato in bianco- anche quando il termine di cui all'art. 161, comma sesto, l.f. sia scaduto e la relativa domanda sia stata dichiarata inammissibile. Si rileva, in proposito, che costituisce principio generale del nostro ordinamento quello secondo cui sussiste abuso del diritto quando, nell'ambito del giusto processo, siano posti in essere atti finalizzati esclusivamente a deviare al normale *iter* processuale così da neutralizzare le conseguenze negative che la legge riconduce ad un proprio agire procedurale o ad un mancato adempimento di quanto previsto dalla norma processuale medesima.

6. *Il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati oltre l'anno di moratoria di cui all'art. 186 bis, l.f.: inammissibilità.*

La ricorrente, come si è detto, ha proposto il pagamento dilazionato dei crediti privilegiati dell'Erario e degli Enti previdenziali, a partire dalla scadenza dell'anno di moratoria di cui all'art. 186 bis l.f. e fino all'integrale esecuzione del piano, prevista per il quarto trimestre del 2018.

Osserva, in proposito, il Collegio che, in assenza di transazione fiscale e/o di accordo mediante il quale il creditore privilegiato acconsenta espressamente alla dilazione (es. rateazione del credito tributario autorizzata ai sensi del decreto legge n.69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013), non sia ammissibile la previsione del pagamento dilazionato del credito privilegiato.

La società proponente ha dichiarato di voler sottoporre la presente proposta concordataria al voto dei creditori privilegiati senza considerare che nel concordato preventivo il voto di tali creditori è consentito solo nel caso di incapacienza o di rinuncia alla prelazione.

Va detto in proposito che nell'art. 160 l.f. non è contenuta alcuna previsione che consenta di incidere sulla posizione dei creditori privilegiati non votanti e ciò si spiega perché il soddisfacimento di questi ultimi non è legato alla positiva esecuzione del piano concordatario ma dipende esclusivamente dall'attività di liquidazione del bene oggetto di garanzia.

Ne consegue che i crediti garantiti da prelazione e/o privilegio non sono conformabili nella proposta concordataria e ai creditori garantiti deve essere offerto pertanto l'esatto e tempestivo adempimento dell'obbligazione.

Né a questa contraddizione si potrebbe trovare adeguata soluzione facendo votare i creditori privilegiati giacché la mancanza di indicazioni normative in proposito potrebbe essere ovviata - quanto alla formazione delle classi ed ai limiti quantitativi dello stesso voto - solo facendo ricorso a criteri opinabili e, a loro volta, forieri della più grande incertezza operativa in materia assai delicata e rilevante.

Tali principi peraltro sono stati recentemente ribaditi dalla S.C. a sezioni unite (decisione n. 1521 del 23 gennaio 2013) che ha demandato al controllo giudiziario anche la verifica di legittimità sul tipo di proposta formulata che deve essere finalizzata, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e, dall'altro, all'assicurazione di un soddisfacimento dei creditori secondo le modalità previste dalla legge.

In conclusione, nel caso in esame, tali elementi non sono riscontrabili e la dilazione da accordare al credito privilegiato si pone evidentemente al di fuori degli schemi di legge.

Nel concordato in continuità, ove il legislatore espressamente consente la moratoria entro un anno dall'omologazione, è parimenti escluso il voto dei creditori privilegiati: tale previsione si giustifica in funzione della migliore soddisfazione che il concordato in continuità è in grado di assicurare al ceto creditorio nel suo complesso. Nemmeno nell'ipotesi di continuità, pertanto, può configurarsi l'ipotesi dell'attribuzione del voto ai creditori privilegiati quando, come nel caso di specie, sia stata proposta la moratoria in uno con la successiva dilazione nel pagamento del credito (mentre a tal fine è consentita la stipula di specifici accordi di pagamento differito fra il debitore ed i singoli creditori privilegiati, fattispecie che però non ricorre nel presente concordato).

Le medesime considerazioni valgono con riferimento al trattamento proposto per il creditore ipotecario, il quale è stato assoggettato alla falcidia ex art. 160, comma 2, l.f., con previsione del pagamento di quanto ricavabile dalla collocazione sul mercato del bene "nel corso del 2018" (previsione rimasta sostanzialmente immutata anche a seguito dei chiarimenti forniti ai sensi dell'art. 162, comma 1, l.f.).

In proposito, ritiene questo Collegio, che la norma di cui all'art. 186 bis l.f., laddove prevede che *"il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione"*

debba essere interpretata nel senso che la possibilità di avvalersi della moratoria venga meno quando sia prevista la liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione (ovvero che la moratoria, comunque di durata massima pari all'anno successivo all'omologazione, possa essere accordata nei limiti temporali strettamente necessari alla predisposizione delle condizioni per la liquidazione del bene, quali ad es lo sgombero dello stesso).

L'ipotesi in questione, infatti, attiene al concordato in continuità nel quale sia prevista la dismissione degli immobili non strumentali alla prosecuzione dell'attività d'impresa, quale quello di specie: in tal caso, non vi è ragione né di riconoscere la moratoria (considerato, per l'appunto, che

l'immobile non è funzionale alla continuità), né tantomeno di consentire che il pagamento del credito privilegiato avvenga oltre il limite dell'anno dall'omologa.

Conclusivamente, quanto al trattamento proposto ai creditori privilegiati *de quibus* non può che ravvisarsi violazione di legge per i motivi innanzi illustrati, nonché per alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione (avendo la ricorrente proposto il pagamento dei chirografari nel primo trimestre del 2018, momento nel quale non si è realizzata la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati, per i quali è prevista la dilazione fino al quarto trimestre del 2018).

Sul punto la ricorrente cita il recentissimo arresto della Suprema Corte (n. 10112/2014) che ha riconosciuto il diritto di voto in caso di pagamento dilazionato dei creditori privilegiati che, tuttavia, non può trovare applicazione nel caso di specie vuoi perché rappresenta, allo stato, un precedente isolato (avendo la giurisprudenza costante di legittimità da sempre richiesto il pagamento immediato e integrale dei creditori privilegiati, salva la previsione di cui all'art. 160, comma 2, l.f., con esclusivo riferimento alla possibilità di sottoporre il credito a falcidia quando il bene sul quale insiste il privilegio non sia, in relazione all'ammontare del credito, capiente e con attribuzione del voto ex art. 177, terzo comma, l.f.), vuoi in quanto la relativa pronuncia è stata adottata nell'ambito di un concordato liquidatorio "puro", fattispecie diversa dal concordato in continuità proposto dalla ~~\_\_\_\_\_~~.

Sul punto, conclusivamente, questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito (cfr., Trib. Padova, 4 dicembre 2013 e 30 maggio 2013, secondo cui nel concordato in continuità *"non è consentito proporre il pagamento dei creditori privilegiati in un periodo di tempo più ampio rispetto a quello consentito dalla legge, neppure se a tale proposta si accompagni una relazione ex art. 160, secondo comma, l. fall., nella quale l'attestatore certifichi l'impossibilità che in sede di procedura liquidatoria si realizzi un pagamento immediato dei creditori privilegiati o comunque in tempi inferiori a quelli proposti dal ricorrente, e nemmeno se nella proposta si attribuisca ai creditori privilegiati il diritto di voto quale corrispettivo del*

*mancato pagamento immediato, mentre a tal fine è consentita la stipula di specifici accordi di pagamento differito fra il debitore ed i singoli creditori privilegiati”).*

*7. La relazione del professionista ex artt. 161, 3 comma e 186 bis, legge fallimentare (incompleta e inesatta attestazione sui dati contabili e sulla fattibilità del piano) e la documentazione depositata dalla debitrice: inammissibilità.*

La relazione ex art. 161, comma 3, l.f. presenta numerosi profili di incertezza e lacunosità.

In primo luogo si evidenzia che il professionista ha attestato la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e la funzionalità della continuazione dell'attività d'impresa al miglior soddisfacimento dei creditori sulla base dei valori dell'attivo e del passivo al 12.2.2014 (data di deposito del ricorso per concordato in bianco, dichiarato inammissibile) e non alla data di presentazione del concordato ex art. 160 l.f. (6.8.2014), aderendo acriticamente alle allegazioni della debitrice. Solo nel paragrafo 10.6 dell'attestazione si rinviene un aggiornamento dei dati al 31.5.2014 (periodo, comunque, risalente rispetto al deposito della domanda).

Ancora, l'attestatore, pur dando atto che *“le disponibilità finanziarie, positive per l'intero arco temporale, vengono alimentate esclusivamente dagli incassi dei crediti risultanti al 12 febbraio 2014 e dagli incassi derivanti dalla continuità”* (cfr. pag. 26) non ha dato corso alla circolarizzazione dei crediti, limitandosi a dare conto di aver richiesto alla struttura amministrativa di dare corso a tale circolarizzazione, in merito alla quale ha anche concluso che *“numerosi clienti non hanno fornito risposta alcuna”* (per completezza si rappresenta che il valore dei crediti indicato al fine di quantificare l'attivo concordatario è pari a €. 1.700.366,00 e che l'attestatore ha dato conto che *“quanto ai crediti verso cliente risultano incassati, dell'originario importo di €. 1.654.524 al 12/2/2014 (ossia nominali €. 2.543.685 al netto del fondo di €. 889.161), complessivi €. 1.475.534).*

In merito al debito ipotecario, è stata attestata la corretta individuazione dell'importo presunto realizzabile dalla cessione del compendio immobiliare (€. 463.300,00), richiamando la relazione ex art. 160, comma 2, l.f., senza specificare la ragione per la quale risulterebbe corretto utilizzare il valore atomistico di stima del bene, in luogo del valore di stima del bene nell'ipotesi di continuità

aziendale (compreso tra €. 662.000,00 ed €. 468.000,00). Si ravvisa, quindi, una lacuna sotto il profilo delle informazioni da fornire ai creditori al fine di consentire loro di esprimere una corretta valutazione della proposta.

Inoltre, non vengono forniti elementi utili al fine di comprendere come mai la dismissione dell'immobile non funzionale alla continuazione dell'attività aziendale avvenga nel 2018, né perché, anche a fronte del differimento delle operazioni di vendita, sia presumibile ricavare dalla vendita del bene il suo valore atomistico (la vendita differita al 2018 lascerebbe, infatti, intendere che la stessa sia funzionale, quanto meno, ad un miglior realizzo, circostanza smentita dal valore di stima, concretamente, attribuito al bene).

Con riferimento al piano industriale l'attestatore chiarisce che *“non è chiamato a dare certezza, né può farlo, che i dati e gli obiettivi riportati nel piano saranno raggiunti. Pertanto, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati potrebbero essere significativi”* (cfr. pag 63).

Quanto all'attestazione in ordine alla funzionalità della continuazione dell'attività di impresa al miglior soddisfacimento dei creditori, giova preliminarmente riepilogare i seguenti dati: il valore al 12.2.2014, desumibile dai dati contabili, è indicato in €. 6.500.973,00 per l'attivo e in €. 12.885.822,00 per il passivo. Rispetto a tali dati l'attestatore ha affermato che *“successivamente alla data del 12.2.2014, è proseguita l'attività della società e che non sono intervenuti accadimenti tali da modificare o inficiare i dati contabili di partenza e le previsioni contenute nel piano di risanamento”*. Ha, inoltre, indicato qual è l'attivo concordatario derivante dalla continuità aziendale proposta ex art. 186 bis l.f. quantificandolo in €. 3.763.880,00 e raffrontandolo con l'ipotesi dell'alternativa liquidatoria atomistica dalla quale sarebbero ricavati, minimo €. 2.976.539,00 e massimo €. 3.261.992,00.

Il raffronto tra l'attivo esposto nel concordato in continuità ex art. 186 bis l.f., con i margini di incertezza fisiologici derivanti da valutazioni prognostiche, suscettibili di variazioni, è stato condotto, al fine di attestare la migliore soddisfazione dei creditori concorsuali, con l'ipotesi di liquidazione atomistica dei beni, senza che l'attestatore abbia fornito spiegazioni sul mancato

raffronto con l'ipotesi della liquidazione in blocco dell'azienda. In merito, l'attestazione si limita ad evidenziare *“l'assenza di interesse alcuno da parte del mercato, e quindi di trattative già in corso, nonostante la ricerca effettuata dal management”* senza dar conto se siano state effettivamente condotte delle ricerche né in quali forme siano state effettuate.

Inoltre, nell'attestazione manca una chiara comparazione tra le percentuali di soddisfacimento che deriverebbero dall'immediata liquidazione del patrimonio della società debitrice e quelle prospettate con la proposta in esame, che prevede la prosecuzione dell'attività per un determinato lasso di tempo, decorso il quale il soddisfacimento dei creditori deriverebbe dalla messa a loro disposizione del circolante residuo e dalla liquidazione dell'immobile non strumentale alla continuazione dell'attività d'impresa.

Infine, mette conto rilevare che nel caso di continuità aziendale, il professionista è tenuto a un giudizio sulla efficienza della attività di impresa a contenere il depauperamento conseguente al fenomeno della crisi, scongiurando l'esito di una (ancor più) ridotta possibilità di soddisfacimento dei creditori. Tale valutazione non è stata compiuta dall'attestatore, se non in termini del tutto generici, essendosi il professionista limitato a considerare, esclusivamente, l'alternativa liquidatoria.

Quanto, poi, alla documentazione depositata dal debitore si rileva che: 1) la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, è riferita al 21.2.2014, con aggiornamento alla situazione contabile al 31.5.2014, a fronte del deposito del ricorso in data 6.8.2014. Tale relazione non risulta, pertanto, “aggiornata”, in violazione di quanto disposto dall'art. 161, comma 2, lettera a), l.f. Sulla relazione in questione la giurisprudenza di merito, con orientamento condiviso da questo Collegio, ha chiarito che trattasi di atto del debitore volto alla completa rappresentazione delle condizioni dell'impresa riferite al momento della formulazione del piano (cfr. Trib. Palermo, 17.2.2006); 2) lo stato analitico ed estimativo delle attività, che risponde alla fondamentale esigenza di fornire informazioni ai creditori, individuando i più probabili valori di realizzo nella prospettiva della liquidazione, si limita a rappresentare i dati contabili dell'attivo, quale risultante dallo stato patrimoniale al 12.2.2014; 3) l'elenco nominativo dei creditori reca

l'indicazione dei creditori privilegiati (dipendenti, professionisti, agenti, artigiani e cooperative, previdenza, erario, locatore, ipotecario, altri privilegiati) e dei creditori chirografari (suddivisi nelle due classi di creditori strategici e non). Non si rinviene alcuna chiara indicazione di eventuali crediti prededucibili, nonostante, come si è detto, la ██████████ abbia esposto che la consecuzione tra le procedura risponde alla miglior tutela dei creditori, dovendosi altrimenti classificare, tutti i creditori che "hanno continuato a fornire la ██████████ anche a valle del deposito della domanda in bianco" quali creditori chirografari in luogo della collocazione in prededuzione proposta con il piano di concordato. Sul punto non vi sono indicazioni puntuali nemmeno nel ricorso: vengono infatti indicate le prededuzioni per spese di procedura e compensi dei professionisti, con la precisazione che *"a tali voci va aggiunto l'importo di €. 61.000,00 a copertura di ulteriori ed eventuali oneri prededucibili che dovessero insorgere in costanza di procedura"*.

\*\*\*\*\*

La ritenuta inammissibilità del concordato consente di ritenere assorbite le istanze ex artt. 169 bis e 167, l.f.

La definizione del procedimento ex art. 15 l.f. (██████████), è contenuta in separata sentenza oggi deliberata.

Il presente decreto, in quanto atto definitivo della procedura iniziata con ricorso (a cura del cancelliere) iscritto nel registro delle imprese (con gli effetti previsti dall'art. 168 l.fall.), deve essere iscritto, in funzione dell'informazione ai creditori sociali e ai terzi, nel registro delle imprese; al pari, del resto, di quelli di ammissione dell'imprenditore alla procedura (art. 166, primo comma, l.fall.) e di omologazione del concordato (art. 180, quinto comma, l.fall.),

**P.Q.M.**

**Visto l'art. 162 legge fallimentare;**

Dichiara l'inammissibilità della proposta per le ragioni indicate in parte motiva;

Provvede con separata sentenza alla definizione del procedimento prefallimentare pendente nei confronti della società.



Asti il, \_\_\_\_\_

Il Giudice estensore  
(Teresa Maria Francioso)

Il Presidente  
(Francesco Donato)

IL CASO.it